

**No. 48214**

—  
**Mexico  
and  
Italy**

**Convention between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion (with protocol). Rome, 8 July 1991**

**Entry into force:** *12 March 1995 by notification, in accordance with article 27*

**Authentic texts:** *Italian and Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Mexico, 6 January 2011*

—  
**Mexique  
et  
Italie**

**Convention entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République italienne tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (avec protocole). Rome, 8 juillet 1991**

**Entrée en vigueur :** *12 mars 1995 par notification, conformément à l'article 27*

**Textes authentiques :** *italien et espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Mexique, 6 janvier 2011*

[ ITALIAN TEXT - TEXTE ITALIEN ]

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

Il Governo degli Stati Uniti Messicani e il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1

##### SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

#### ARTICOLO 2

##### IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sulle plusvalenze.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
  - a) nel caso degli Stati Uniti Messicani:
    - l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta);

- l'imposta sull'attivo (impuesto al activo),  
(qui di seguito indicate quali "imposta messicana").

b) nel caso della Repubblica Italiana:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,

ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

### ARTICOLO 3

#### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede, gli Stati Uniti Messicani o la Repubblica Italiana;
- b) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per un'estensione e con le modalità stabilite dallo stesso diritto internazionale;
- c) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare

territoriale dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia può esercitare diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo;

- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- h) il termine "nazionali" designa:
  - i) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente; e
  - ii) le persone giuridiche, società di persone, ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i) l'espressione "autorità competente" designa:
  - i) per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
  - ii) per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministero delle Finanze;

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

## ARTICOLO 4

### RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sarà determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona non ha la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana ha la nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.